

DDL SULLE ZONE MONTANE: SE NON SI INVESTONO RISORSE I BUONI PROPOSITI RIMARRANNO TALI

Il disegno di legge sulle disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane è stato approvato dalla Camera con modifiche. Il testo torna, quindi, di nuovo all'esame del Senato.

I voti favorevoli sono stati 153, mentre quelli contrari sono stati 110.

Il Partito Democratico, che al Senato si era astenuto nella speranza di ottenere sostanziali modifiche al provvedimento, alla Camera ha votato contro.

La montagna è fondamentale per il nostro Paese. Dei quasi 8mila Comuni italiani, circa 3.500 sono montani, abitati da 7,1 milioni di persone. L'Italia si estende per oltre 300mila chilometri quadrati, di questi 147mila sono i chilometri quadrati su cui insistono i Comuni montani e parzialmente montani: **circa metà del territorio nazionale**.

Poi c'è il tema del dissenso ideologico, della cura del territorio, delle risorse idriche. La montagna riguarda tutti, e tutti dovrebbero averne cura.

Questo provvedimento, che nelle intenzioni del governo dovrebbe sostenere e valorizzare le comunità montane, si pone dunque **obiettivi condivisibili ma purtroppo sono obiettivi che resteranno sulla carta, senza alcun impatto sulla realtà e sulla vita di chi la montagna la abita.**

Per prima cosa perché non ha le risorse per trasformare le dichiarazioni di principio in fatti concreti. Incapace com'è di affrontare le grandi sfide che i territori montani si trovano davanti, completamente inadatto sia a risolvere le criticità, che a cogliere le possibili opportunità.

Complica, inoltre, la definizione e la classificazione dei Comuni destinatari delle misure previste, con definizioni integrate tra criteri di altitudine, pendenza e condizione socioeconomica. Con il rischio di **creare una platea di Comuni disomogenea e ingiusta.**

Quale credibilità può avere questo governo che, da un lato, mette in risalto l'importanza del diritto alla sanità e all'istruzione per le zone montane, che teorizza il sostegno agli enti locali e, dall'altro, proprio **su questi temi non ha fatto altro che operare tagli e riduzioni di spesa?**

Quale credibilità può avere questo provvedimento che individua nel mantenimento delle scuole un punto importante della sopravvivenza delle comunità delle aree montane, quando con la manovra di Bilancio **vengono tagliati 5.600 docenti e si stabilisce che il numero minimo di studenti per il mantenimento degli istituti comprensivi passa da 600 a 900 alunni?**

E ancora, quale credibilità può avere quando si dice di voler rafforzare la sanità di montagna, quando sulla sanità pubblica e universalistica siamo al punto più basso del rapporto tra PIL e investimenti, tra gli ultimi dei Paesi OCSE?

A cui si aggiunge il fallimento del progetto di sanità territoriale, per il quale il governo non si è mai speso, né ha saputo spendere i fondi del PNRR.

Cosa sono 100 milioni lordi in più per la montagna e i Comuni montani, quando si tagliano 4 miliardi destinati ai Comuni italiani?

In estrema sintesi, questo provvedimento è una enorme occasione sprecata. L'ennesima.

Durante [la dichiarazione di voto](#) Gian Antonio Girelli ha ricordato che “**Io stesso Ministro, in più occasioni, ha detto che forse avrebbe voluto fare di più, ma ha fatto quello che ha potuto con le risorse a disposizione. Ecco, io in questo dico: no, non funziona così.** Molto semplicemente il Ministro fa parte di un governo che fa scelte diverse, dove alla montagna dice: siamo attenti, vi vogliamo bene, pensiamo a tutti i bisogni, e poi preferisce investire in ponti sugli stretti, preferisce fare altre scelte di investimenti che nulla hanno a che fare con i bisogni della montagna italiana. Ma aggiungo anche altro, perché un altro motivo del nostro “no” è un insulto all’idea di autonomia. Perché dire che si è contrari all'emendamento che istituisce le comunità di comuni montani (...) vuol dire non consegnare a quei territori una capacità di aggregazione e una capacità di fare una programmazione – i Piani di sviluppo hanno significato molto nella storia della montagna italiana – con un’idea di autonomia che si costruisce dal basso, non per creare divisioni, frammentazioni, ma per permettere alle tante montagne italiane di contribuire nell’organizzazione e ottenere dei risultati nazionali”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (approvato dal Senato) [AC 2126](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Finalità (art. 1)

L’articolo 1 definisce le finalità del provvedimento in esame, destinato a **riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane** la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

Classificazione dei comuni montani (art. 2, co. 1-3)

L'articolo 2, commi da 1 a 3, reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei **criteri per la classificazione dei comuni montani** in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani.

L'elenco sarà aggiornato dall'ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno (comma 1).

Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani sono definiti, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i **criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo** e valorizzazione previste dalla legge e contestualmente l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2).

Tali classificazioni dei comuni montani non si applicano nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e **ai fini dell'esenzione IMU** per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (comma 3).

Delega riordino agevolazioni comuni montani (art. 2, co. 4- 6)

L'articolo 2, comma 4, **delega il governo a riordinare**, integrare e coordinare **la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale** in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della legge.

I commi 5 e 6 disciplinano le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari.

Strategia per la montagna italiana (art. 3)

L'articolo 3 reca la **definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI)**, attraverso la quale vengono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane (comma 1).

La Strategia comprende un orizzonte temporale **triennale** ed è definita dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, **previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale**, e successiva intesa in sede di Conferenza Unificata (comma 2).

La Strategia individua, articolandole per linee strategiche, **le priorità** e le direttive delle politiche per le zone montane – come definite dall'approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell'esame in sede referente alla Camera – al fine di **promuovere**:

- **la crescita autonoma e lo sviluppo economico** e sociale dei territori montani;
- **la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali** e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; **alle farmacie, al servizio postale universale** e ai servizi bancari; agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi;
- **la gestione associata dei servizi** da parte dei comuni montani;

- la **residenzialità**;
- le **attività commerciali, le attività turistiche** e gli insediamenti produttivi;
- il **ripopolamento** dei territori.

Dal punto di vista finanziario, la Strategia si attua **nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**.

La SMI dovrà tener conto, in un'ottica di **complementarità e sinergia**:

- delle **strategie regionali**, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile;
- delle **politiche territoriali** attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del DL n. 124 del 2023 ([vedi il dossier n. 61](#) “decreto-legge n. 124 del 2023: politiche di coesione, rilancio dell'economia del mezzogiorno e immigrazione”, Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, 31 ottobre 2023);
- delle **politiche per le zone di confine**, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti;
- del **Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno** (ZES unica) istituita dall'articolo 8 del DL n. 124 del 2023, con riferimento ai territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ([vedi il dossier n. 61](#) “decreto-legge n. 124 del 2023: politiche di coesione, rilancio dell'economia del mezzogiorno e immigrazione”, Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, 31 ottobre 2023).

La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN) prevista dall'articolo 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. n. 34 del 2018) nonché con la Strategia nazionale delle Green community (articolo 72 della legge n. 221 del 2015).

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 4, co. 1-6)

L'articolo 4, commi da 1 a 6, specifica le **modalità di finanziamento** degli interventi **da parte del Fondo** per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, ripartiti tra quelli di **competenza delle Regioni** e degli enti locali e quelli di **competenza statale**.

Il comma 6 precisa che **le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo** rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

Aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane (art. 4, co. 7)

Con il comma 7 dell'articolo 4 si precisa che **le misure disposte** dal disegno di legge che **si configurino come aiuti di Stato** sono applicate **nel rispetto** degli articoli 107 e 108 **del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, individuando nella Presidenza

del Consiglio dei Ministri il soggetto responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato all'imprenditoria operante nelle zone montane.

Relazione annuale (art. 5)

L'articolo 5 attribuisce al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il **monitoraggio** dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Si prevede la presentazione alle Camere di una **Relazione annuale sullo stato della montagna** e sull'attuazione della Strategia per la montagna italiana, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Valorizzazione delle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 6, co 1)

Il comma 1 dell'articolo 6 introduce, in primo luogo, **due forme di riconoscimento del servizio** prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari **presso strutture sanitarie e socio-sanitarie**, pubbliche o private accreditate, **ubicate nei comuni montani** destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame:

- **l'attribuzione di un punteggio doppio** nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture;
- **la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali** di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN.

Il comma 1 introduce, inoltre, una **specifica forma di riconoscimento per i medici** che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

Credito d'imposta per dipendenti strutture sanitarie di montagna (art. 6, co. 2-4 e 6-7)

L'articolo 6, ai commi 2 e 3, concede – a decorrere dal 2025 – **un credito d'imposta**, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.

Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il

credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Inoltre, al comma 4, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, viene riconosciuto **ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta** in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.

I commi 6 e 7 contengono indicazioni sull'utilizzazione del credito di imposta, riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni annui a decorrere dal 2025, e dispongono in ordine alla disciplina attuativa di rango secondario.

Scuole di montagna (art. 7, co. 1-3, 4 e 10)

L'articolo 7, comma 1, introduce la **definizione di “scuole di montagna”**.

Il comma 2 dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al DPR n. 81/2009 **al fine di assicurare**, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, **il servizio scolastico nelle scuole di montagna**, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici.

Il comma 3, introdotto dal Senato, elimina l'attuale limitazione territoriale per cui **la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.**

In secondo luogo, riconosce tale possibilità di deroga **anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali** della scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 4 prevede – a determinate condizioni – **un punteggio aggiuntivo ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza** (GPS) a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente **prestato servizio nelle scuole di montagna** di ogni ordine e grado e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani.

Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Credito d'imposta dipendenti scuole di montagna (art. 7, co. 5-9)

L'articolo 7, commi da 5 a 9, **riconosce un credito d'imposta**, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di

2.500 euro, **a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile** ad uso abitativo per fini di servizio.

Il beneficio è concesso **anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo** con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d'imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Inoltre, al comma 7 viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle **minoranze linguistiche storiche un credito d'imposta** in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500

Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani (art. 8)

L'articolo 8, introdotto in sede referente, prevede, al comma 1, che le **Amministrazioni statali e periferiche**, in base alle rispettive competenze, per favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei comuni montani, **possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia**, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie **in modo flessibile e diversificato**.

Per il raggiungimento delle predette finalità consente, al comma 2, che **una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo** per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di competenza statale possa essere impiegata per finanziare **progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato** di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia

Interventi per i tribunali siti in aree montane (art. 9)

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Senato, consente al **Ministero della giustizia** di provvedere anche attraverso procedure di **mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche** dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.

Formazione superiore nelle zone montane (art. 10)

L'articolo 10 prevede, al comma 1, che **le università e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica** (AFAM) aventi sede **nei territori dei comuni montani** possano stipulare **accordi di programma con il Ministero** dell'Università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.

Il comma 2 prevede una **clausola di invarianza** degli oneri derivanti da quanto sopra.

Ai sensi del comma 3, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

Il comma 4, poi, prevede che le università di cui al comma 1 possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani **forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.**

Il comma 5 prevede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera.

Il comma 6 prevede che **una quota del Fondo** per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di **borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani**, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.

Servizi di comunicazione (art. 11)

L'articolo 11, comma 1, **individua quali strumenti** attraverso cui assicurare lo sviluppo socio-economico dei territori montani, **la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali**, nonché la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione.

Il comma 2 prescrive che siano **favorite forme di partenariato pubblico-privato**, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico e dell'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.

Infine, il comma 3 prevede altresì il **potenziamento dei servizi amministrativi** resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la **telemedicina**, da remoto.

Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani (art. 12)

L'articolo 12, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di adozione **di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani**, della promozione della certificazione delle foreste nonché delle produzioni agroalimentari.

Ecosistemi montani (art. 13, co. 1 e 2)

L'articolo 13, commi 1 e 2, modificato nel corso dell'esame tanto al Senato quanto alla Camera, è dedicato alla **disciplina degli ecosistemi montani**.

In particolare, l'articolo in questione, modificato nel corso dell'esame in Senato, **riconosce le zone montane** di cui al precedente articolo 2, **come zone floro-faunistiche a sé**, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali (comma 1).

Viene inoltre **attribuito allo Stato e alle Regioni**, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa europea in materia sulla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di cui alla direttiva 92/43/CEE (direttiva c.d. habitat), **il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi, in relazione ai grandi animali carnivori**, non pregiudichino le finalità del disegno di legge in commento.

La Camera, per raggiungere tale finalità di vigilanza, ha introdotto la previsione che **gli enti competenti possano promuovere azioni coordinate tramite specifici accordi**.

Con una modifica introdotta dal Senato, sempre in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, **è definito annualmente**, su base regionale o delle province autonome, **il tasso massimo di prelievi**, per il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, **della specie Canis lupus**, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il decreto è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno (comma 2).

Disposizioni per la tutela degli operatori dei corpi della Polizia locale e Protezione civile (art. 13, co. 3)

L'articolo 13, comma 3, introdotto in sede referente, **estende ai corpi della Polizia locale e della Protezione civile** – operanti nella regione Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano – la facoltà di dotare il proprio personale di **nebulizzatori a base di capsaicina (peperoncino)**.

Attività di studio per i parchi e le aree protette in zone montane (art. 14)

L'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede, al fine di preservare la biodiversità e di monitorare costantemente lo stato dei parchi e delle aree protette situati nei comuni montani, **la possibilità di avviare nell'ambito della Strategia per la montagna italiana progetti**, anche in forma associata, per **promuovere studi e ricerche** di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Disposizioni in materia di valichi montani (art. 14-bis)

L'articolo 14-bis, introdotto alla Camera, sostituisce il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. L'articolo stabilisce che **sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, **sono istituite zone di protezione speciale** nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici (art. 15)

L'articolo 15, modificato in sede referente, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge "siccità" ([vedi il dossier n. 31](#), "decreto-legge n. 39 del 2023: decreto siccità una scatola vuota", Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, 9 giugno 2023), per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (art. 16)

L'articolo 16, inserito dal Senato, modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all'articolo 3, la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva" e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina.

In particolare, nei cantieri forestali temporanei le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile e a questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario devono essere stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali con riferimento a: i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione; il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità; il rispetto del Testo unico dell'ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.

Modifiche all'art. 7 della legge n. 10 del 2013 in materia di alberi e boschi monumentali d'Italia (art. 17)

L'articolo 17 reca disposizioni volte a riformare l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. Per entrambi, la norma dispone le modalità di tutela mediante il loro censimento e l'inserimento in appositi elenchi di gestione del Ministero dell'Agricoltura (Masaf).

Si specifica, inoltre, che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per inserirli negli elenchi menzionati. Ad ulteriore tutela, sono previsti obblighi di pubblicità in materia e specifici poteri sostitutivi della regione nei confronti del comune e del Masaf rispetto alla regione inerte.

È approntato anche un sistema sanzionatorio, fondato su illeciti di tipo amministrativo, con previsione di apposite sanzioni pecuniarie. La normativa fa salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna (art. 18, co. 1 e 2)

L'articolo 18, comma 1, riconosce un **contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali**, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie **che hanno sede ed esercitano prevalentemente** la propria attività **nei comuni montani**.

Il comma 2 riconosce il suddetto credito d'imposta in misura pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori di montagna (art. 18, co. 3-9)

L'articolo 18 riconosce un **contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali**, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano **investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima**.

Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta. Il comma 7, infine, consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi.

Il comma 8, inserito nel corso dell'esame in Senato, **vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici** ed oggetto di affitto o di concessione a privati. Il comma 9, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un tavolo tecnico per l'attuazione della disciplina in esame.

Tavolo tecnico per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria (art. 19)

L'articolo 19 prevede l'istituzione di un **tavolo tecnico per individuare misure volte a facilitare la compravendita** e gli atti di ricomposizione fondiaria di **piccoli terreni agricoli nei comuni montani**, senza nuovi costi per lo Stato.

Rifugi di montagna (art. 20)

L'articolo 20 reca una **definizione dei rifugi di montagna**, ribadendo altresì che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Attività escursionistica (art. 21)

L'articolo 21, introdotto durante l'esame al Senato e modificato dalla Commissione Bilancio della Camera, riporta una **definizione di percorso escursionistico** e reca disposizioni in merito alle **attività escursionistiche** al fine di **promuoverne la fruizione consapevole** e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei percorsi escursionistici, rinviando a un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché delle modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

Viene inoltre **esclusa la possibilità di risarcimento per danni in caso di incidente su un percorso escursionistico**, sulle strade poderali e sulle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, site nei comuni montani, in **conseguenza di un comportamento colposo dell'escursionista** stesso.

Finalità (art. 22)

L'articolo 22 individua le finalità del Capo V del provvedimento in esame, rubricato "Sviluppo economico", stabilendo che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane. Viene poi specificato che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Professioni della montagna (art. 23)

L'articolo 23 reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata **a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi** per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce che **la Strategia nazionale per la montagna (SMI)** può individuare **ulteriori professioni di montagna**, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani (art. 24)

L'articolo 24, come modificato in sede referente, riconosce **un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese** e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e **i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età**, o alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età, o il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età.

Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Lavoro agile nei comuni montani con meno di 5mila abitanti (art. 25)

L'articolo 25, come modificato al Senato, al fine di agevolare lo svolgimento del **lavoro agile nei piccoli comuni montani** ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa – **uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030** in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna (art. 26)

L'articolo 26 introduce una specifica **agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta**, nel caso di **mutuo contratto da** un contribuente che **non ha compiuto il quarantunesimo** anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.

Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie (art. 27)

L'articolo 27, al fine di **favorire l'incremento della popolazione residente** nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico, **istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'Economia** e delle Finanze con l'obiettivo di definire le **modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti** per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano.

Si precisa che **al Tavolo parteciperanno i rappresentanti dei Comuni** ed i rappresentanti delle **imprese** che forniscono i servizi di energia elettrica, gas e acqua. Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare. Si prenderanno in considerazione i piccoli comuni delle zone montane con **popolazione non superiore a 5.000** abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione. Si precisa che per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Incentivi per la natalità nei comuni montani (art. 28)

L'articolo 28, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, prevede **un incentivo**

per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In particolare, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, **entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum** il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.

Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 del disegno di legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Registro dei terreni silenti (art. 29)

L'articolo 29 istituisce il **Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Nel dettaglio il comma 1 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono **il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti** allo scopo di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire il rischio di incendi, nonché di fenomeni di pericolosità e di crolli ed il degrado ambientale.

Il comma 2 stabilisce che il perseguitamento delle finalità sopra enunciate si consegue attraverso **l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti** nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 30)

L'articolo 30 introduce la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inapplicabili alle autonomie speciali ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Sostegno finanziario locale (art. 31)

L'articolo 31 stabilisce la **possibilità per Regioni e Comuni di definire ulteriori agevolazioni**, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane oggetto della presente legge.

Abrogazioni (art. 32)

L'articolo 32 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

Disposizioni finanziarie (art. 33)

L'articolo 33 reca le disposizioni sulla **copertura degli oneri** recati dal disegno di legge in esame.

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.